



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
NANNO – TASSULLO - TUENNO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 7
del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore 8.00 nella sala delle riunioni, a seguito regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

FACINELLI Francesco - Sindaco	presente
BENVENUTI Marco	assente giustificato
BERGAMO Giulia	presente
CONCINI Gloria	presente
de CONCINI Michele	presente
FONDRIEST Emilia	presente
GIURIATO Maria Teresa	presente
IORIS Tiziano	presente
LARCHER Sergio	presente
MENAPACE Romina	presente
MENDINI Giuseppe	presente
ODORIZZI Davide	presente
ODORIZZI Marcella	presente
TOLVE Graziano	presente
VALENTINI Rolando	presente
VALENTINI Samuel	presente
ZANINI Danilo	presente
ZANINI Stefano	presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Iob

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Mendini Giuseppe nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Scrutatori: Fondriest Emilia e Odorizzi Marcella

OGGETTO: Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. 30.12.2014 n. 14 hanno istituito, a partire dall'01.01.2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni trentini, che ha sostituito le componenti IMUP e TASI dell'Imposta Unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27.12.2013, n. 147;
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.
- Con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 dd. 22.03.2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), e modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4, del 30.01.2017;
- L'art. 4, comma 5 della L.P. 2 agosto 2017, n. 9 e l'art. 5 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, hanno introdotto delle modifiche ad alcuni aspetti dell'Imposta immobiliare Semplice, e pertanto il Regolamento comunale adottato si presenta, in alcuni punti, non più in linea con la normativa di riferimento e necessita di essere adeguato, in modo che il contribuente abbia una fonte normativa valida e attendibile;
- L'ufficio Tributi, dopo alcuni anni di gestione dell'Imposta immobiliare semplice, ha rilevato che in alcune parti il Regolamento necessita di essere rivisto, in modo da renderlo più semplice e snello, togliendo parti che prevedono adempimenti a carico dei contribuenti per informazioni che il Comune può reperire già per conto proprio e riscrivendo in modo più chiaro alcuni commi;
- Inoltre l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di introdurre delle agevolazioni per le abitazioni, con le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta, a sensi dell'art. 8, comma 2 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14;

Le modifiche che si intendono apportare al Regolamento in oggetto sono le seguenti:

Art. 4 "Esenzioni ed esclusioni d'imposta", il secondo comma viene integrato come da modifica della normativa provinciale, estendendo l'esenzione, per gli anni d'imposta 2018 e 2019, anche alle Cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Art. 5 "Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni": il comma 1 viene riscritto in quanto si elimina la lettera a) che è simile alla lettera b), si preferisce riscrivere il tutto in un'unica lettera. Si aggiunge al comma 2, che riguarda l'obbligo di comunicazione per le fattispecie prevista al comma 1, che in caso di informazione già in possesso del Comune non è necessario presentare comunicazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni. Il comma 3, viene integrato secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 4 della L.P. N. 9/2017, che ha modificato l'art. 5 della L.P. 14/2014. Inoltre si vuole introdurre un ulteriore comma, il quale stabilisce che può essere deliberata un'aliquota agevolata, per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti e affini, in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale;

Art. 6 "Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili": al comma 3 vengono modificati i riferimenti normativi provinciali, in quanto quelli indicati sono stati abrogati e sostituiti da nuova normativa;

Art. 7 "Comunicazione dei contribuenti": introducendo la possibilità di definire aliquote agevolate per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti ed affini entro il 1° grado, al fine di favorire il lavoro dell'Ufficio Tributi ed evitare malintesi tra gli uffici e i contribuenti si intende richiedere la comunicazione obbligatoria per tale fattispecie. Infatti non è così immediato per il Comune, venire

a conoscenza della stipula dei contratti di comodato. Pertanto nel comma 4 viene aggiunta la lettera e) che introduce la comunicazione per la fattispecie di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento (aliquota agevolata per le unità immobiliari date in comodato ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale).Viene anche integrata la lettera c) del comma 4, ai sensi dell'art. 5 comma 2. Inoltre viene modificato il comma 5, al fine di chiarire meglio l'efficacia temporale delle comunicazioni;

Art. 8 “Versamento e riscossione ordinaria”: si intende modificare il comma 7, relativamente al contenuto dell'informativa IMIS, che viene inviata ai contribuenti, assieme al modello F24 precompilato, ai fini del pagamento dell'imposta dovuta. Inoltre si modifica il comma 11 al fine di allungare i tempi per il ravvedimento operoso, quell'istituto che dà la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva, anche in ritardo rispetto alle scadenze, senza incorrere nell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi. Con tale modifica si vuole dare la possibilità ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione entro due anni, dalla scadenza, anziché uno, mediante il pagamento una sanzione ridotta a 1/7 rispetto a quella ordinaria del 30%;

Art. 12 “Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità”si occupa dei rimborsi d'ufficio in caso di mancato utilizzo, da parte dell'Ente locale, di aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. L'articolo viene adeguato alle modifiche provinciali introdotte all'art. 4 della L.P. 9/2017, che in realtà riguardano solo la definizione di quella tipologia di aree: nell'attuale testo normativo si parla di aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, anziché di aree edificabili, gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità;

Art. 16 “Entrata in vigore”. L'attuale testo regolamentare entra in vigore con il 1° gennaio 2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il quale, al comma 1, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto quindi opportuno variare l'esistente testo regolamentare, adeguandolo alle richiamate modifiche normative, in modo da rendere chiara ed attendibile al contribuente, la fonte normativa comunale a lui più vicina, qual è il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);

Valutato inoltre di introdurre la possibilità di fissare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti e affini entro il 1° grado e tutti quegli accorgimenti che semplificano i rapporti tra contribuente e pubblica amministrazione e favoriscono il contribuente alla comprensione del tributo e ai propri adempimenti tributari;

Visto il testo del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S), predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ville d'Anaunia;

Dato atto che, la modifica dei regolamenti comunali in materia di entrate deve essere approvata prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 che è fissato al 28 febbraio 2018;

Atteso che l'adozione della presente, rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5, dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Richiamato il Regolamento di contabilità del Comune di Tuenno approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd. 21.12.2000 e n. 43 dd. 16.09.2005 in vigore ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo Comune di Ville d'Anania, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Il Vice Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17

astenuti n. 0

contrari n. 0

DELIBERA

1. di modificare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 di data 22.03.2016 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.01.2017, nel seguente modo:

Art. 4 "Esenzioni ed esclusioni d'imposta":

- nel COMMA 2, dopo le parole "...articolo 14 comma 16 ter.", vengono introdotte le seguenti:

“Per i periodi d’imposta 2018 e 2019 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all’articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.”

Art. 5 “Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni”:

- **COMMA 1:** viene modificato nel seguente modo:
 - 1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:**
 - a) **L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’assimilazione si applica all’unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L’assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l’unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:**
 - 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;**
 - 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.”**
- **COMMA 2:** dopo le parole “di cui all’articolo 7.”Vengono aggiunte le seguenti parole:

“Non è necessaria la presentazione, qualora il Comune sia venuto a conoscenza dell’avvenuto ingresso nell’Istituto sanitario mediante comunicazione dell’Istituto stesso.”
- **COMMA 3:** dopo le parole del punto 2) “di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vengono aggiunte le seguenti parole:

“Con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, (richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale dello stato civile), l’assimilazione si applica in concomitanza alla presentazione:

 - **dell’atto presentato dai due (ex) coniugi all’Ufficiale di Stato Civile;**
 - **della comunicazione avente natura costitutiva, presentata dal proprietario della casa coniugale non assegnatario del fabbricato, ai sensi dell’articolo 11 della L.P. 14/2014, la quale attesta l’assegnazione dell’abitazione stessa, al coniuge non soggetto passivo. La presentazione della comunicazione comporta l’obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell’assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della L.P. 14/2014”**

- **COMMA 5:** viene introdotto il 5 comma nel seguente modo:
“Può essere deliberata un’aliquota agevolata, comunque in misura non inferiore all’aliquota stabilita per le abitazioni principali, per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, con la comunicazione di cui all’articolo 7. L’agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato, a partire dalla data di stipula del contratto. L’agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.”

Art. 6 “Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili”

- **COMMA 3:** nella lettera b), le parole “(art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991), vengono sostituite con le seguenti parole:
(art. 77 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15).

Art. 7 Comunicazioni dei contribuenti

- **COMMA 4:** nella lettera c), dopo le parole “ad abitazione principale previste dall’art. 5, comma 1” vengono aggiunte le seguenti parole:
“ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 2;”
- **COMMA 4:** viene aggiunta una nuova lettera e) avente il seguente testo:
“e) alla concessione in comodato gratuito dell’unità immobiliare da parte del soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, al fine di usufruire dell’aliquota agevolata di cui all’art. 5, comma 5 del presente regolamento.”
- **COMMA 5:** viene modificato nel seguente modo:
“Per le comunicazioni di cui al comma 4, gli effetti tributari ad esse collegate trovano applicazione dal giorno della loro presentazione all’Ufficio Tributi, ovvero con effetto retroattivo per il periodo di imposta cui si riferiscono, qualora vi sono elementi certi, che dimostrino l’effettiva data di variazione, se presentate nel termine sopra indicato. Per la lettera a) del comma 4, la comunicazione ha efficacia dalla data delle dichiarazioni fiscali di cui all’art. 3, comma 6.”

Art. 8 Versamento e riscossione ordinaria

- **COMMA 7:** l’elenco contenuto nel comma 7 dalla lettera a) fino alla lettera g) è sostituito con il seguente elenco:
a) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d’imposta di riferimento, con indicazione per ogni singola fattispecie delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;

- b) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente con il relativo calcolo del tributo dovuto per ciascun immobile con evidenza della fattispecie e aliquota applicata, della base imponibile, dei mesi e della percentuale di possesso;**
- c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma;**
- d) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;**
- e) l'indicazione della data di aggiornamento degli Archivi Tributarî, del Comune di Ville d'Anaunia;**
- f) ogni altra informazione ritenuta utile al contribuente."**

- COMMA 11: dopo le parole "disciplinato dalla normativa statale", vengono aggiunte le seguenti parole:
"Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l'applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014, è stabilito un'ulteriore termine fissato al secondo anno successivo alla data nella quale doveva essere effettuato il versamento, con applicazione delle sanzioni previste, dalla lettera b- bis), comma 1 dell'art. 13, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, per la fattispecie di ravvedimento in scadenza e prorogata dal presente comma."

Art. 12 Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici

- TITOLO, e COMMA 1: le parole "gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità" vengono sostituite con le seguenti:
"destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici"
- COMMA 1: dopo le parole "relativa normativa provinciale" vengono aggiunte le seguenti parole:
"in materia urbanistica"
- COMMA 1: nella lettera a) le parole "dall'apposizione del vincolo" vengono sostituite con le seguenti:
"dall'inizio della destinazione urbanistica di questo comma,"

Art. 16 Entrata in vigore

- COMMA 1: la cifra "2017." viene sostituita con
"2018."
- 2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. entra in vigore a partire dal 01.01.2018;
- 3. di inviare, in via telematica, a norma dell'art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Mendini

IL SEGRETARIO
dott.ssa Anna Maria Iob

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville d'Anaunia, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – DPREg 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 2 marzo 2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 2 marzo 2018

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì, 13 marzo 2018

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì,

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

NANNO – TASSULLO - TUENNO

Provincia di Trento

Consiglio Comunale

Seduta del / /2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Giorgio Pasquali)**

Lì, 27 febbraio 2018

- in ordine alla regolarità contabile - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Giorgio Pasquali)**

Lì, 27 febbraio 2018

- Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell'art. 17 – comma 27 – della L.R. 23.10.1998, n. 10

Lì,

Provvedimento: Deliberazione n. 7

Pubblicata il 2 marzo 2018